



UIR

Unione degli Industriali di Roma

VERBALE DI ACCORDO

Addi, 2 maggio 2005 in Roma

Tra

Telecom Italia S.p.A. assistita dall'Unione degli Industriali di Roma
e

Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL

Premesso che le parti:

- Intendono stipulare un nuovo accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- confermano la necessità di dare coerente attuazione all'impegno preso con l'accordo del 12 novembre 2004 per procedere ad una riorganizzazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei rispettivi organi di coordinamento;
- ribadiscono l'esigenza di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art. 8 del C.C.N.L. del 28 giugno 2000 per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- sottolineano, altresì, il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale, correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo della Società;
- ribadiscono, conseguentemente, la necessità di ridefinire il concetto di "unità produttiva" esclusivamente ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché per l'elezione, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti per la Sicurezza;

Premesso che le organizzazioni sindacali intendono procedere alla elezione delle RSU/RLS entro il 20 Giugno 2005

si conviene quanto segue.

1. Le Parti concordano che la definizione delle "unità produttive", ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, nonché dell'art. 8 del C.C.N.L. del 28 giugno 2000, sia operata prendendo a riferimento le articolazioni organizzative della Società firmataria costituite da:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "M. P. P.", "D. P. P.", "R. P. P.", and others.]

- WIRELINE
- ALTRE STRUTTURE (Corporate)
- TELECOM ITALIA LAB

Con riferimento a dette articolazioni le unità produttive sono concordemente definite ed individuate negli ambiti territoriali descritti ed elencati nelle tabelle allegate.

Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU.

Il numero dei componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie sarà quello determinato in base ai criteri stabiliti dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.

2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie costituiranno, entro 60 giorni dalla loro elezione, una struttura nazionale di rappresentanza unica a livello aziendale denominata "Coordinamento Nazionale di Telecom Italia S.p.A." composta da non più di 65 loro membri.
3. I componenti del Coordinamento, nel numero stabilito nel comma precedente, vengono eletti dalle RSU al proprio interno in tutte le unità produttive.
4. I singoli componenti delle RSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, fino a 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970.
5. Per i componenti delle RSU e del Coordinamento Nazionale di Telecom Italia S.p.A., vengono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 4 – e come tali ad esclusivo carico aziendale ivi compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro – le ore impegnate nelle riunioni concordate dagli organismi partecipativi convocati dalle Parti (così come disciplinati dal "Protocollo di Relazioni Industriali di Gruppo" del 28 marzo 2000), nelle trattative convocate dall'Azienda e nelle sessioni di esame congiunto previste dal C.C.N.L. e dagli accordi aziendali in vigore.
6. Per gli incontri, convocati dall'Azienda, del Coordinamento Nazionale di Telecom Italia S.p.A., l'Azienda si farà carico delle spese di viaggio e di pernottamento e pasti, prendendo a riferimento i limiti previsti dalle normative aziendali.
7. Per gli incontri delle RSU, convocati dall'Azienda in ambito di ogni unità produttiva, l'Azienda si farà carico delle eventuali spese di viaggio con mezzo pubblico.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art.12 del CCNL del 28 Giugno 2000 e dall'accordo del 31 Ottobre 2002 in materia di locali per le RSU, le parti provvederanno in specifici incontri ad esaminare le eventuali problematiche che si dovessero verificare in materia al fine di individuare idonee soluzioni.
9. Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti per la Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 242/1996 e successive modificazioni e integrazioni, coerentemente a quanto altresì previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, gli ambiti territoriali di riferimento vengono individuati dalle Parti nelle unità produttive definite secondo le articolazioni organizzative di cui alle tabelle allegate.

[Handwritten signatures]
 M. Merco...
 D. Capogrosso

[Handwritten signature]
 R. R. Rod'

[Handwritten signature]
 B. B. B. B. B.
 P. M.

10. La durata dell'incarico di RLS è pari a tre anni così come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di RLS – individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 – è quello risultante dalle tabelle allegate.
11. Con riferimento ai RLS, fermo restando quanto previsto nei punti precedenti e nell'accordo del 2 Maggio 2005, le Parti rinviando all'Accordo dell'11 dicembre 1996 relativamente ai seguenti temi: competenze; accesso ai luoghi di lavoro; modalità di consultazione ex art. 19 del D. Lgs. n. 626/94; riunioni periodiche; strumenti ed al numero di ore di permessi retribuiti all'anno.
12. Nell'ipotesi di trasferimento di un ramo d'azienda si procederà alla sostituzione, in Telecom Italia S.p.A., del/dei componenti della RSU/RLS ricompresi nel trasferimento che risultassero in numero superiore a quello derivante dal rispetto della proporzione di cui all'accordo interconfederale del 20 Dicembre 1993 per il ramo d'azienda trasferito.
Il componente/componenti della RSU/RLS da sostituire, con le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, sarà colui che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti del medesimo collegio.

Con il presente Accordo le Parti hanno inteso superare quanto previsto dall'accordo 9 Ottobre 2001.

Letto, confermato e sottoscritto

Telecom Italia S.p.A.

Unione degli Industriali di Roma

SLC-CGIL

FISTel-CISL

UILCOM-UIL

ALTRE STRUTTURE
(Corporate)

Unità Produttiva	Regioni e/o territori corrispondenti	n. componenti RSU	di cui n. RLS
NORD	PI-VA-LO-TA-VE-FVG-ER-MA-UM	12	6
CENTRO	LI-TO-AB-MO-SA-LA	15	6
SUD	CM-BA-PU-CA-SI	3	3

Totale ALTRE STRUTTURE: 3 RSU, per n. 30 componenti RSU di cui 15 RLS

T.I. LAB

Unità Produttiva	Regioni e/o territori corrispondenti	n. componenti RSU	di cui n. RLS
TORINO	Torino	12	3

Totale T.I. LAB: n. 1 RSU, per 12 componenti RSU di cui 3 RLS

WIRELINE

Unità Produttiva	Regioni e/o territori corrispondenti	n. componenti RSU	di cui n. RLS
AM	Abruzzo	13	4
MO	Molise	3	3
BA	Basilicata	7	4
CAL	Calabria	17	8
CAM	Campania	36	6
ER	Emilia Romagna	36	9
FVG	Friuli Venezia Giulia	12	6
ROMA	Roma	36	6
DG ROMA	DG Roma	45	6
LA	Lazio	12	6
LI	Liguria	18	9
MILANO	Milano	36	6
DG MILANO	DG Milano	15	6
LO	Lombardia	26	8
MAR	Marche	12	6
PV	Piemonte	36	9
VA	Val d'Aosta	3	1
PU	Puglia	29	8
SA	Sardegna	13	7
SI	Sicilia	36	9
TO	Toscana	33	9
T.A.A.	Trentino Alto Adige	12	3
UM	Umbria	6	3
VE	Veneto	36	9

Totale Wireline n. 24 RSU, per 528 componenti RSU di cui 121 RLS

528

151

TOTALE NUMERO RSU: 28

- TOTALE n. componenti RSU:

570

di cui n. componenti RLS:

169

Handwritten signatures and notes:

- Marco Costa*
- D. Bogatto*
- R. M. Badi*
- Baroni Ato*
- Platini*
- Alf*
- M. G. ...*
- ...*